



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 31/14/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SCT ENGINEERING S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TELECENTRO”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA N. 3/2013)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”*;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge regionale Emilia Romagna del 30 gennaio 2001, n. 1, che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Emilia Romagna;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 che delega al Corecom Emilia Romagna la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica”* e in particolare l’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS: *“I soggetti di cui al comma 1 [titolari di un’autorizzazione....] conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

In data 25 novembre 2013 il Co.re.com. Emilia Romagna ha accertato, dall’attività di monitoraggio espletata, l’irregolare conservazione da parte della società SCT Engineering S.r.l. dei supporti magnetici dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale Telecentro dalle ore 00:00:00 alle ore 24:00:00 nel periodo compreso tra il 5 giugno e il 2 settembre 2013, in quanto risultate incomplete. Con atto Cont. n. 3/2013, datato 27 novembre 2013 e notificato in data 29 novembre 2013, il suddetto Comitato ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per il periodo sopra specificato.

1. Deduzioni della società

La società SCT Engineering S.r.l. in data 20 dicembre 2013 ha esperito l'accesso agli atti del procedimento, richiesto con nota prot. n. 0048787 del 5 dicembre 2013, e nel corso dell'audizione, che si è svolta nella medesima data dell'accesso, ha evidenziato che era la prima volta che la società incorreva in una situazione analoga, poiché era sempre stata molto attenta nei propri controlli interni, che tuttavia sarebbero stati ulteriormente intensificati in futuro.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna ha ritenuto di confermare la violazione contestata, e ha proposto a questa Autorità, in data 24 febbraio 2014 l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria, sia pure nel minimo edittale, pari a euro 516,00, in quanto ha sottolineato la diligenza qualificata che grava su ciascun professionista nel proprio settore di attività e le responsabilità alla stessa correlate indipendentemente dall'errore commesso. La proposta si ritiene accoglibile, poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. Emilia Romagna su delega dell'Autorità la violazione delle disposizioni contestate, in quanto l'errore non costituisce causa esimente del rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta l'obbligo di conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, *lettera b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, nonché per l'estensione territoriale limitata, stante l'ambito locale dell'esercizio dell'attività.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione ha documentato di aver provveduto, a parte le incompletezze rilevate, a conservare adeguatamente e diligentemente le registrazioni monitorate.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 2.802.639,73 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), corrispondente al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società SCT Engineering S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Telecentro con sede a Castel Maggiore (BO), alla Via Bonazzi, n. 51 di pagare la sanzione di amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, pari al minimo edittale, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS con delibera n. 31/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0

10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 31/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 9 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani